COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - FINANZE E TESORO (VI)

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **RICCIO**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 49

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Disposizione sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine (2344);

ALMIRANTE ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine (2481) 49

PRESIDENTE . . . 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58
ANGELINO PAOLO 52, 53, 55
CARRASSI 57
CURTI AURELIO 57, 58
SANNICOLÒ 50, 52, 53, 55, 58
VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione* 50, 51, 52, 56, 57
VERONESI 58
VESTRI 57
TERRAGNI 54
TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 52, 54, 56, 58

La seduta comincia alle 9,30.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Malfatti della II Commissione e Marotta della VI Commissione sono in congedo.

Comunico, inoltre, che i deputati della II Commissione Conci Elisabetta e Pintus sono rispettivamente sostituiti per la presente seduta dai deputati Alba e Fornale, mentre il deputato Salizzoni della VI Commissione è sostituito dal deputato Biasutti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine (2344) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine (2481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » (2344) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947,

n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine » (2481).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute è stato approvato tutto il Capo I fino all'articolo 4 incluso.

I deputati Colitto e Marzotto hanno presentato un emendamento del seguente tenore: « *Dopo l'articolo 4 includere il seguente articolo 4-bis* »: (*Esenzione e riduzione per locali di commercio e di pubblici spettacoli, agenzie di viaggi e agenzie turistiche*).

« Non sono assoggettabili al tributo di cui secondo comma del precedente articolo 2 gli avvisi, i cartelli e ogni altra forma di pubblicità praticati nell'interno o sulla superficie esterna delle vetrine, porte e finestre dei locali di commercio, fra questi compresi gli esercizi pubblici, o collocati sulle tariffe o nell'ingresso di tali locali, quando si riferiscono al commercio esercitato nei locali stessi ed ai prodotti in essi venduti.

Qualora, peraltro, i cartelli e gli avvisi luminosi e non, di cui al primo comma, superino singolarmente la superficie di 50 decimetri quadrati, possono essere assoggettati al tributo con una riduzione non inferiore al 50 per cento, sempre che concorrano le condizioni di cui all'articolo 1.

Sono esenti dal tributo, qualunque sia la loro superfice, i cartelli e gli altri mezzi di propaganda turistica obiettiva o generica, esposti nelle vetrine o all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse nazionale ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. L'articolo aggiuntivo, di cui ha dato testé lettura l'onorevole Presidente, è precluso in quanto le disposizioni in esso previste sono state già inserite nell'articolo 1, ultimo comma.

PRESIDENTE. Non essendo presenti i deputati Colitto e Marzotto né essendovi alcun deputato che intenda far proprio l'articolo aggiuntivo, tenuto conto della preclusione rilevata dal Relatore della VI Commissione Valsecchi, l'emendamento si deve considerare decaduto.

A questo punto si inserisce l'emendamento presentato dai deputati Sannicolò e Villa Giovanni, che è così formulato: « *Sopprimere tutto il Capo secondo* ».

SANNICOLÒ. Anche a nome del collega Villa Giovanni comunico che la proposta di soppressione del Capo secondo viene da noi ritirata.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

CAPO II.

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 5.

(*Tariffa normale per le pubbliche affissione ordinarie*).

I comuni, nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, non possono superare i seguenti limiti:

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I . .	L. 40	L. 60	L. 80
» II . .	» 40	» 60	» 80
» III . .	» 40	» 60	» 80
» IV . .	» 30	» 45	» 70
» V . .	» 30	» 45	» 65
» VI . .	» 30	» 45	» 60
» VII . .	» 30	» 45	» 60

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I . .	L. 130	L. 180	L. 280
» II . .	» 110	» 160	» 250
» III . .	» 100	» 130	» 200
» IV . .	» 90	» 120	» 180
» V . .	» 80	» 110	» 160
» VI . .	» 75	» 100	» 110
» VII . .	» 70	» 90	» 110

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I . .	L. 600	L. 1.100	L. 1.700
» II . .	» 550	» 1.000	» 1.600
» III . .	» 500	» 900	» 1.400
» IV . .	» 450	» 800	» 1.200
» V . .	» 400	» 700	» 1.000
» VI . .	» 350	» 600	» 900
» VII . .	» 300	» 500	» 800

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del cinquanta per cento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Il primo comma, primo capoverso, è così modificato:*

« I comuni, nello stabilire la tariffa normale dell'imposta sulla pubblicità effettuata per mezzo della affissione, non possono superare i seguenti limiti per foglio di dimensioni non superiori a centimetri 70 x 100: ».

ANGELINO PAOLO.

« *Al primo comma, dopo le parole*: non possono superare i seguenti limiti, *aggiungere le seguenti*: per ciascun foglio 70 x 100 ».

CARASSI, SANNICOLÒ.

« *Al primo comma, dopo le parole*: i seguenti limiti, *aggiungere le seguenti*: per ogni foglio di centimetri 70 x 100 o frazione: ».

VALSECCHI.

« *Sostituire le tabelle con le seguenti:*

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I . .	L. 30	L. 45	L. 70
» II . .	» 30	» 45	» 65
» III . .	» 30	» 45	» 60
» IV . .	» 25	» 35	» 50
» V . .	» 25	» 35	» 50
» VI . .	» 25	» 35	» 45
» VII . .	» 20	» 30	» 40

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I . .	L. 100	L. 140	L. 210
» II . .	» 90	» 120	» 175
» III . .	» 85	» 100	» 150
» IV . .	» 75	» 90	» 140
» V . .	» 65	» 80	» 120
» VI . .	» 55	» 75	» 100
» VII . .	» 50	» 65	» 80

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I . .	L. 450	L. 750	L. 1.200
» II . .	» 420	» 700	» 1.100
» III . .	» 380	» 670	» 1.000
» IV . .	» 350	» 600	» 800
» V . .	» 300	» 470	» 750
» VI . .	» 260	» 450	» 675
» VII . .	» 220	» 370	» 600

VALSECCHI.

I proponenti Angelino Paolo, Carrassi e Sannicolò mi hanno comunicato di rinunciare alla svolgimento dei propri emendamenti.

VALSECCHI, *Relatore per la VII Commissione*. Tutti e tre gli emendamenti, di cui l'onorevole Presidente ha dato testé lettura, e tra essi anche quello da me presentato hanno in comune il punto relativo alla misura dei fogli che viene concordemente indicato in centimetri 70 x 100.

Il secondo mio emendamento comprende, poi, una nuova indicazione dei limiti tariffari per le singole classi dei comuni.

Debbo, in verità, dire che le tabelle sia quella prevista nel disegno di legge, come quella contenuta nella proposta di legge Almirante ed anche la terza da me proposta, che rappresenta una soluzione intermedia tra le due precedenti, non mi soddisfano in pieno.

Consideriamo, in primo luogo i limiti tariffari, di cui alla tabella del disegno di legge, per i manifesti che restano affissi per 7 giorni, ed è il caso più normale. In un comune come Roma essi pagano, per le misure di centimetri 70 x 100 che abbiamo indicato, lire 80 e, per un piccolo comune di VII categoria, lire 60. Il divario tra il costo della pubblicità in un piccolo paese di VII categoria, ossia un comune al disotto dei 3.000 abitanti ed una grande città, come Roma o Milano, è troppo limitato. A mio modo di vedere sarebbe necessario un più ampio scaglionamento delle tariffe.

Bisogna, però, pensare che si è, ormai, inveterata tutta una tradizione ed il lavoro per la ricerca di una proporzionalità più equilibrata è molto difficile.

In ogni modo, partendo da queste considerazioni che valgono per tutti i tipi di tariffa limite indicati nelle tabelle del disegno di legge, debbo dire che, nell'emendamento da me proposto, ho cercato di attenuare un po' questa situazione.

Desidererei che gli onorevoli colleghi avessero la bontà di ascoltarmi perché, questo, è un discorso che vale anche per altri articoli.

Dobbiamo, innanzitutto, tener presente che la legge che fissa delle tabelle, come quella contenuta nel disegno di legge che stiamo esaminando, è la legge del 1928 poiché il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1417 lascia l'ammontare della tassa alla discrezione dei comuni stabilendo solo dei limiti massimi. Quindi, riferendosi al detto decreto legislativo ci si richiama alla legge del 1928 in quanto sino ad oggi il regime tariffario è rimasto inalterato.

Se prendiamo le tariffe previste nella legge del 1928, che è come dire le tariffe del 1947, ed applichiamo ad esse un coefficiente di rivalutazione corrispondente a circa 70 volte vedremmo che la tassa di lire 0,40 per le affissioni di un sol giorno nei comuni delle classi I, II e III, le lire 0.60 per le stesse classi per tre giorni di affissione, così come le lire 0,80 sempre per le stesse classi per sette giorni di affissione, dovrebbero ammontare, rispettivamente a lire 23, lire 42 e lire 56; cioè ad importi inferiori a quelli previsti nella tabella contenuta all'articolo 5 del disegno di legge in esame.

Infatti i limiti massimi tariffari che il Governo ci propone, fissandoli a lire 40, 60 e 80,

vengono a corrispondere ad una moltiplicazione della tariffa del 1947 per un coefficiente pari a 100.

Si deve, poi, tenere presente che le tariffe previste dalla proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri sono estremamente più basse. Per meglio capire la portata di queste ultime è bene raffrontarle con quelle del disegno di legge. Prendiamo, ad esempio, una affissione della durata di 10 giorni nei comuni di I classe: secondo la proposta Almirante si ha un massimo tariffario di lire 42 al posto delle lire 130 previste dal disegno di legge; per i comuni di II classe il deputato Almirante propone lire 41 al posto di lire 110 secondo la tariffa del Governo; per i comuni di III classe lire 40 contro lire 100; e lire 39 al posto di lire 90 per i comuni della IV classe.

È necessario mettere in evidenza che le 42 lire, proposte dall'onorevole Almirante per i comuni di I classe sono composte da due voci, cioè dall'importo di lire 22 quale tributo e lire 20 come compenso al comune per il servizio.

Con il mio emendamento mi pongo in una posizione intermedia anche se non equivalente fra i più elevati costi previsti dal disegno di legge e i più ridotti contemplati nella proposta di legge Almirante. Infatti, al posto di 130 lire per una affissione di 10 giorni della proposta governativa e le 42 lire di cui alla proposta del deputato Almirante io propongo 100 lire come giusto equilibrio tra i due estremi, cioè un importo che rappresenta, mediamente, il 75 per cento in aumento della tariffa in vigore nel 1947.

D'altro canto è bene ricordare che già nelle grandi città, a Milano ad esempio, il costo della affissione è di trenta volte la tariffa d'anteguerra in quanto così è stato già disposto della amministrazione comunale nell'ambito della discrezionalità della sua autonomia. Proponendo io una maggiorazione di 75 volte il prezzo anteguerra, praticamente veniamo a raddoppiare, grosso modo, quello che era l'introito di gran parte dei comuni al momento della sentenza della Corte costituzionale.

Mi sembra che, rivalutando nella misura del 75 per cento un tributo in vigore nel 1947, si rientri nel parametro medio dell'aumento dei costi.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo con quanto esposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 5 sono stati proposti tre emendamenti aggiuntivi: uno rappresentato dal primo punto dell'emendamento a firma del deputato Valsecchi e gli altri due rispettivamente a firma del deputato Angelino Paolo e dei deputati Carrassi e Sannicolò.

L'emendamento Valsecchi è il seguente:

« *Al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole*: i seguenti limiti:, *aggiungere le seguenti*: per ogni foglio di centrimetri 70 × 100 o frazione ».

L'emendamento Angelino Paolo è il seguente:

« *All'articolo 5, il primo comma, primo capoverso, è così modificato:*

« I comuni, nello stabilire la tariffa normale dell'imposta sulla pubblicità effettuata per mezzo della affissione, non possono superare i seguenti limiti per foglio di dimensioni non superiori a centimetri 70 × 100 ».

L'emendamento Carrassi-Sannicolò, infine, è il seguente:

« *All'articolo 5, primo comma, dopo le parole* non possono superare i seguenti limiti, *aggiungere le seguenti*: per ciascun foglio 70 × 100 ».

Sostanzialmente l'emendamento a firma del deputato Valsecchi assorbe gli altri due; e vi aggiunge il termine: « o frazione ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Siccome noi misuriamo i manifesti per centimetri quadrati salta sempre fuori la frazione. Ora, come la si paga? La si paga ad unità.

PRESIDENTE. Se i deputati Angelino Paolo, Carrassi e Sannicolò sono d'accordo si potrebbero unificare gli emendamenti secondo la formula proposta dal deputato Valsecchi.

ANGELINO PAOLO. D'accordo.

SANNICOLÒ. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 5:

« I comuni, nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, non possono superare i seguenti limiti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento unificato a firma dei deputati Valsecchi, Angelino Paolo, Carrassi e Sannicolò:

«*Al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole*: i seguenti limiti, *aggiungere le altre*:

per ogni foglio di centimetri 70 x 100 o frazione ».

(*È approvato*).

Passiamo alla seconda parte del primo comma che prevede le tabelle con i massimi tariffari per ciascuna classe di comuni e per i vari giorni di affissione. Il deputato Valsecchi, con il secondo emendamento propone di modificarle nel seguente modo:

« *All'articolo 5, primo comma, seconda parte, sostituire le tabelle con le seguenti:*

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
—	—	—	—
Classe I . .	L. 30	L. 45	L. 70
» II . .	» 30	» 45	» 65
» III . .	» 30	» 45	» 60
» IV . .	» 25	» 35	» 50
» V . .	» 25	» 35	» 50
» VI . .	» 25	» 35	» 45
» VII . .	» 20	» 30	» 40

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
—	—	—	—
Classe I . .	L. 100	L. 140	L. 210
» II . .	» 90	» 120	» 175
» III . .	» 85	» 100	» 150
» IV . .	» 75	» 90	» 140
» V . .	» 65	» 80	» 120
» VI . .	» 55	» 75	» 100
» VII . .	» 50	» 65	» 80

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
—	—	—	—
Classe I . .	L. 450	L. 750	L. 1.200
» II . .	» 420	» 700	» 1.100
» III . .	» 380	» 670	» 1.000
» IV . .	» 350	» 600	» 800
» V . .	» 300	» 470	» 750
» VI . .	» 260	» 450	» 675
» VII . .	» 220	» 370	» 600

SANNICOLÒ. Noi saremmo per il mantenimento di quelle previste dal testo governativo, che hanno una loro chiara giustificazione; è sufficiente leggere la relazione introduttiva al disegno di legge per rendersene conto. Si tratta, in sostanza, di ottenere un aumento medio dell'80 per cento circa, sulle tariffe base previste nella legge del 1928. Ora, indubbiamente, dal 1928 a questa parte la svalutazione della moneta è stata di certo superiore alle 70-80 volte. Sono aumentati i prezzi e, quindi, il costo del servizio che i comuni debbono sopportare, i materiali che essi impiegano per l'espletamento di questo servizio. E, d'altra parte, bisogna anche considerare il fatto che i massimi tariffari che ci sono stati proposti dal Governo sono stati elaborati tenendo conto delle tariffe oggi in atto, presso i singoli comuni, tariffe che, talvolta, sono al di sotto di quelle previste in questo disegno di legge ma, a volte, vanno anche al di là delle cento volte rispetto alle tariffe fissate dalla legge del 1928.

Inoltre, è necessario ricordare che queste tariffe in discussione non sono le minime, bensì le massime cui i comuni possono arrivare.

Ho avuto occasione di esaminare le tabelle attualmente in atto al comune di Venezia e, indubbiamente, per determinati periodi di affissione sono al di sotto di quelle del disegno di legge, mentre per altri periodi di affissione sono eguali a quelle qui previste. Conseguentemente, una riduzione delle tabelle considerate nel disegno di legge in esame porterebbe, ad esempio per il comune di Venezia, ad un minor gettito di questa particolare imposta.

ANGELINO PAOLO. Debbo dire che queste tariffe del testo governativo, semmai, sono ancora basse! Quando si parla un aumento di 40-50 volte i prezzi del 1928 facciamo ridere! Ho potuto rilevare il costo del servizio nel mio comune: gli uomini addetti alle pubbliche affissioni percepiscono salari di 100, 125 volte superiori a quelli anteguerra. Ora, che cosa è stato rivalutato soltanto 40 volte nel nostro paese? E poi, sappiamo che i comuni sono tutti in condizioni disperate, non riescono nella loro grande maggioranza a pareggiare i propri bilanci. Anzi, fanno persino passare per straordinarie le opere normali, ordinarie, altrimenti non il modo di provvedere alla manutenzione delle strade!

Ora, quando le ditte interessate alla pubblicità spendono quello che spendono per i loro manifesti, possono ben dare qualcosa ai comuni e non si rovinerebbero di certo! D'altra parte, rendo noto che nel mio comune, ad esempio, si sono già applicate tariffe che sono eguali o, addirittura, superiori a quelle previste nel testo governativo.

Per queste ragioni sono del parere che bisogna mantenere questo testo!

SANNICOLÒ. Chiedo scusa, onorevole Presidente, ma sono stato involontariamente interrotto nel mio breve intervento, mentre avevo da fare un'altra osservazione che ritengo importante. Ed è questa: bisogna considerare che, oggi, la pubblicità ha un'efficacia assai maggiore di quanto non ne avesse nel 1928, per cui gli utili che ne traggono le ditte interessate superano, certamente, di gran lunga quanto esse ritraevano a quel tempo. Anche questo, mi pare, va tenuto presente.

TERRAGNI. Non posso dimenticare di essermi trovato a capo del mio comune per oltre sette anni e, francamente, fossi io davanti ad un'assemblea di commercianti o industriali interessati alla pubblicità, domanderei loro come si possa sostenere che un tributo, rivalutato di 80 volte sulla base del 1928 sia eticamente condannabile.

L'osservazione dell'onorevole Angelino Paolo ha una sua logica quando afferma che qui non si tratta soltanto di un tributo, ma di un servizio che, come tale, ha una contropartita in un costo già aumentato, per necessità di ordine sociale, fino a 120 volte.

Io penso che non sarebbe condannabile, sia sul piano di un razionale computo economico come sul piano di un'etica sociale, applicare una maggiorazione pari a 100 volte. Se ora siamo alle 80 volte, lasciando la responsabilità di questo computo a chi lo ha fatto, ritengo ci si trovi, comunque, su un piano di equità che nessuno interessato alla pubblicità può negare.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Fino dalla prima seduta la nostra attenzione, si fermò, proprio, sulle tabelle. La questione è indubbiamente importante e delicata. Un esame approfondito ha effettivamente riscontrato che le tariffe indicate nel testo ministeriale sono piuttosto rigide e alquanto elevate. Per di più, in qualche caso sono apparse evidenti delle sperequazioni. Ecco, perché, si è ritenuto opportuno rimaneggiarle su di una base un po' più perequata. Ed a questi obiettivi è, appunto, ispirata la proposta del Relatore, onorevole Valsecchi.

In definitiva, pur rimettendomi a quella che sarà la decisione delle due Commissioni, dichiaro a nome del Governo, di essere d'accordo con l'emendamento del deputato Valsecchi, in quanto mira ad attenuare la rigidità e la elevatezza delle tariffe così come risultano dal testo governativo dell'articolo 5 in esame ed eliminare, per quanto possibile, eventuali sperequazioni.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione il secondo emendamento a firma del deputato Valsecchi.

« *Sostituire le tabelle con le seguenti:*

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I . .	L. 30	L. 45	L. 70
» II . .	» 30	» 45	» 65
» III . .	» 30	» 45	» 60
» IV . .	» 25	» 35	» 50
» V . .	» 25	» 35	» 50
» VI . .	» 25	» 35	» 45
» VII . .	» 20	» 30	» 40

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I . .	L. 100	L. 140	L. 210
» II . .	» 90	» 120	» 175
» III . .	» 85	» 100	» 150
» IV . .	» 75	» 90	» 140
» V . .	» 65	» 80	» 120
» VI . .	» 55	» 75	» 100
» VII . .	» 50	» 65	» 80

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I . .	L. 450	L. 750	L. 1.200
» II . .	» 420	» 700	» 1.100
» III . .	» 380	» 670	» 1.000
» IV . .	» 350	» 600	» 800
» V . .	» 300	» 470	» 750
» VI . .	» 260	» 450	» 675
» VII . .	» 220	» 370	» 600

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte del primo comma dell'articolo 5. Ne do lettura:

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I . .	L. 40	L. 60	L. 80
» II . .	» 40	» 60	» 80
» III . .	» 40	» 60	» 80
» IV . .	» 30	» 45	» 70
» V . .	» 30	» 45	» 65
» VI . .	» 30	» 45	» 60
» VII . .	» 30	» 45	» 60

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I . .	L. 130	L. 180	L. 280
» II . .	» 110	» 160	» 250
» III . .	» 100	» 130	» 200
» IV . .	» 90	» 120	» 180
» V . .	» 80	» 110	» 160
» VI . .	» 75	» 100	» 140
» VII . .	» 70	» 90	» 110

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I . .	L. 600	L. 1.100	L. 1.700
» II . .	» 550	» 1.000	» 1.600
» III .	» 500	» 900	» 1.400
» IV . .	» 450	» 800	» 1.200
» V . .	» 400	» 700	» 1.000
» VI . .	» 350	» 600	» 900
» VII . .	» 300	» 500	» 800

(*È approvata*).

Pongo, ora, in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 del disegno, sul quale non vi sono emendamenti.

Ne do lettura:

« Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri

accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del cinquanta per cento ».

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

CAPO II.

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 5.

(*Tariffa normale per le pubbliche affissioni ordinarie*).

« I comuni, nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, non possono superare i seguenti limiti per ogni foglio di centrimetri 70 x 100 o frazione:

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I	L. 40	L. 60	L. 80
» II	» 40	» 60	» 80
» III	» 40	» 60	» 80
» IV	» 30	» 45	» 70
» V	» 30	» 45	» 65
» VI	» 30	» 45	» 60
» VII	» 30	» 45	» 60

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I	L. 130	L. 180	L. 280
» II	» 110	» 160	» 250
» III	» 100	» 130	» 200
» IV	» 90	» 120	» 180
» V	» 80	» 110	» 160
» VI	» 75	» 100	» 140
» VII	» 70	» 90	» 110

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I	L. 600	L. 1.100	L. 1.700
» II	» 550	» 1.000	» 1.600
» III	» 500	» 900	» 1.400
» IV	» 450	» 800	» 1.200
» V	» 400	» 700	» 1.000
» VI	» 350	» 600	» 900
» VII	» 300	» 500	» 800

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del cinquanta per cento ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

(*Categorie degli spazi destinati alle pubbliche affissioni - Tariffa speciale*).

« I comuni delle prime sei classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddividere gli spazi su tabelle ad esse destinate in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi, ove le tabelle sono poste:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria normale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

Il comuni delle prime quattro classi non possono includere nella categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; i comuni della quinta e della sesta classe non più del dieci per cento.

Le tariffe devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per la settima classe di comuni la categoria è unica, con tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria, che possono essere messi a sua disposizione; ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi, che non gli convengono.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa ».

Il deputato Angelino Paolo ha presentato, al primo comma il seguente emendamento:

« *Il primo comma, è così modificato:*

« I comuni delle prime sei classi possono, agli effetti della tariffa dell'imposta sulla pubblicità per mezzo affissioni, suddividere... ».

ANGELINO PAOLO. Dichiaro di ritirarlo, onorevole Presidente!

PRESIDENTE. Sempre al primo comma è stato presentato un emendamento a firma dei deputati Carrassi-Sannicolò: « *Sopprimere le parole*: su tabelle ».

SANNICOLÒ. Si tratta di sopprimere nella quarta riga del primo comma le parole: « su tabelle » così che l'inciso: « suddividere gli spazi su tabelle ad esse destinate » diventa

più semplicemente: « suddividere gli spazi ad esse destinate ». La ragione è che non sempre il comune usa svolgere questo servizio attraverso tabelle: spesso si avvale di facciate di edifici o di altri mezzi e se manteniamo le parole « su tabelle » potrebbero nascere delle contestazioni.

PRESIDENTE. Infine, sempre al primo comma il deputato Valsecchi ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma dell'articolo 6 sostituire la parola*: sei, *con*: quattro ».

Inoltre, sempre a firma del deputato Valsecchi, sono stati presentati i seguenti emendamenti agli altri commi dell'articolo 6. Ne do lettura in quanto sono logicamente connessi con l'emendamento proposto al primo comma:

« *Al secondo comma sostituire la parola*: quattro, *con*: tre ».

« *Sostituire le parole*: dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche, *con le altre*: degli spazi di cui al comma precedente ».

« *Sostituire le parole*: i comuni della quinta e della sesta classe non più del 10 per cento, *con le altre*: i comuni della quarta classe non più del 10 per cento ».

« *Al terzo comma, sostituire le parole*: le vie e piazze pubbliche, *con le altre*: gli spazi ».

« *Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Per le altre classi di comuni la categoria è unica, con tariffa comunale ».

« *All'ultimo comma, all'inizio del comma premettere le parole*: Nei comuni delle prime quattro classi ».

Prego il Relatore Valsecchi a voler esprimere il proprio parere sull'emendamento Carrassi-Sannicolò e di illustrare i propri emendamenti.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Sono d'accordo sull'emendamento proposto dai deputati Carrassi e Sannicolò.

Per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati all'articolo 6, essi sono conseguenziali per cui, approvato il primo, si dovrebbero approvare anche gli altri.

Nell'articolo in esame si stabilisce che i comuni debbono attribuire a determinate vie o spazi la qualifica di categoria speciale in relazione alla migliore ubicazione cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale in tutti i comuni da 3.000 abitanti in su. Il regime precedente, invece, limitava la creazione della categoria speciale soltanto ai comuni da 40.000 abitanti in su. È da osservare che, ammettendo nei piccoli comuni questa categoria speciale praticamente si vengano a bloccare le due o tre strade principali dove si può fare la pubblicità. Sorge, quindi, la domanda se, così procedendo, non si ottenga un effetto contrario, cioè quello di scoraggiare la pubblicità nei piccoli comuni con danno per le rispettive amministrazioni. La creazione della categoria speciale è lasciata alla facoltà dei comuni, però, noi siamo tenuti a ragionare su fatti concreti, cioè sulle tariffe.

TROISI, *Sottosegretario di Stato*. A nome del Governo, mi dichiaro d'accordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento a firma del deputato Sannicolò:

« *Al primo comma sopprimere le parole*: su tabelle ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Valsecchi: « *Al primo comma sostituire la parola*: sei *con* quattro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 che, a seguito degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

« I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddividere gli spazi ad esse destinati in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi, ove gli spazi stessi si trovano:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale ».

(*È approvato*).

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Noi diciamo nel primo comma che i comuni possono suddividere gli spazi in due categorie: normale e speciale. Poi, nel secondo comma diciamo che i comuni non possono includere nella categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo e delle vie e delle piazze pubbliche, per cui oggetto della norma non sono più gli spazi, ma le vie e le piazze.

E allora mi domando: dividiamo gli spazi o le vie e le piazze? O il fatto stesso della divisione degli spazi non comporta anche la suddivisione delle vie, per cui la divisione degli spazi s'identifica con la scelta delle vie?

A me sembra molto più logico sostituire le parole: dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche » con le altre « degli spazi di cui al comma precedente ».

Ritengo che sia nostro dovere codificare che il comune deve destinare alle affissioni una certa quantità di spazio e di essa una percentuale deve essere riservata alla categoria speciale.

VESTRI. Ho qualche dubbio su questo comma.

Il riferirsi al criterio delle vie e delle piazze pubbliche è, a mio parere, più rispondente.

Il problema della divisione in categorie speciali e normali non è di pura e semplice quantità; è un rapporto di qualità per l'utile che deriva al committente dalla pubblicità fatta in un luogo invece che in un altro.

Il criterio, quindi, del riferimento alle vie e piazze pubbliche è, a mio parere, più giusto.

CARRASSI. La differenziazione, esatta dal punto di vista logico, porta alla drastica riduzione delle aree cui è applicabile la tariffa speciale in quanto avviene che gli spazi riservati alla pubblicità si trovano, oggi, ovviamente concentrati sopratutto nelle vie e nelle piazze dove maggiore è l'affluenza del pubblico per cui, limitando al 20 per cento la zona in cui può essere applicata la tariffa speciale e limitando gli spazi, riduciamo l'area su cui questa tariffa speciale può essere applicata. Abbiamo, ad esempio in un comune, 100 spazi; il 20 per cento praticamente corrisponde non a 20 spazi ma a 40 spazi perché la concentrazione degli spazi avviene nelle vie e nelle piazze di maggiore affluenza; cambiando però la dizione da vie e piazze, a spazi, veniamo a ridurre l'area e la cosa diventa poi, tanto più seria se questo 20 per cento diventa 10 per cento. Facciamo il caso di una grande città come Roma. Si comincia con il dire che a Roma il 20 per cento degli spazi destinati alla affissione può essere soggetto a tariffa speciale e diciamo una cosa esatta. Ma se parliamo, invece, di vie e piazze pubbliche ampliamo l'area e la possibilità di concentrazione degli spazi in determinate zone.

Del resto vi è anche un precedente, mi sembra, nella tassa sulle insegne che ha una differenziazione proprio in relazione alle zone, cioè alle vie ed alle piazze per cui credo che, per analogia, i comuni possano accettare questo criterio senza subire, conseguenze negative.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Gli esempi possono essere anche rovesciati a seconda delle ipotesi che vengono fatte.

Altro è pensare ad una città a tipo circolare come può essere Milano; altro è pensare ad una città, come certi capoluoghi del Mezzogiorno, in cui vi è una strada, la principale, che divide in due parti l'abitato, da cima a fondo. Sorgono, quindi, situazioni diverse a seconda delle configurazioni urbanistiche. Si tratta di elementi che andavano espressi nel primo comma ove è detto che i comuni delle prime sei classi possono suddividere gli spazi agli effetti dalla applicazione della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni.

In quella sede l'impostazione proposta, cioè che i comuni devono suddivide non gli spazi ma le vie e le piazze, avrebbe avuto una sua logica.

VESTRI. È una divisione da farsi in relazione alla diversa centralità dei luoghi.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. La classificazione corrisponde a vie od a tratti di vie perché, ad un certo momento, si può avere interesse a saltare un tratto di una strada.

Adottando il sistema degli spazi si ha più mobilità e più razionalità.

CURTI AURELIO. Desidero far presente a coloro che ritengono più conveniente il sistema delle vie che, in realtà, agli effetti anche del gettito totale, è preferibile il sistema degli spazi dato che una via può avere un tratto interessante la pubblicità ed un altro che non interessa affatto. Vi sono delle vie, per esempio a Roma vedi la Salaria, ove il primo tratto è centrale e, quindi, interessante, ma che si prolungano poi, fino alla lontana periferia in zone prive affatto di interesse.

CARRASSI. Nulla vieta di dividerle.

CURTI AURELIO. Non si può prendere il primo tratto di una via e farlo rientrare nel 20 per cento; è più semplice ed utile considerare gli spazi. Con il 20 per cento degli spazi si possono razionalmente utilizzare gli spazi più interessanti. Ci sono dei tratti di via poco interessati per la pubblicità che, con la tariffa normale, troveranno degli utenti mentre a tariffa speciale non ne troverebbero alcuno.

È molto più conveniente parlare di spazi in maniera che il comune possa assegnare tutti quelli che sono veramente interessanti alla tariffa speciale, mentre se si parla di vie è giuocoforza comprendere tutta la via.

VESTRI. Non è vero; il regolamento delle affissioni del mio comune porta questa divisione.

CURTI AURELIO. È evidente che quando la legge dice « una via » intende comprendere tutta la via. Se, invece, parla di spazio, e cosa ben diversa.

VERONESI. Mi pare si tratti veramente di due cose sostanzialmente diverse. Gli spazi derivano dalla modificazione di uno sviluppo lineare orizzontale per uno sviluppo in verticale. Secondo lo sviluppo lineare delle piazze e delle vie della città, potenzialmente tutto lo sviluppo verticale è suscettibile di pubblicità; teoricamente il 100 per cento; nulla vieta, al comune di adoperare, nel suo regolamento, il 100 per cento dello sviluppo lineare. La legge dice che il comune può far quello che crede per quanto riguarda il totale, però stabilisce che nella parte speciale può essere incluso solo il 20 per cento. Ma per avere gli spazi dobbiamo moltiplicare lo sviluppo lineare assegnato alla categoria normale ed a quella speciale per l'altezza relativa. Il comune può limitarsi, dopo aver preliminarmente considerato quali siano le strade con prevalente interesse per la pubblicità, a scegliere il 20 per cento del totale e solo su questo dare uno sviluppo in altezza così da avere il 20 per cento dello sviluppo lineare con il 100 per cento degli spazi destinati ad aree speciali. La dizione proposta dal Relatore Valsecchi, invece, impedisce in modo assoluto che le aree oltre il 20 per cento diventino speciali. Quindi, mentre non condivido la proposta del deputato Valsecchi, anche se, ad ogni modo non si va oltre l'80 per cento della normale ed il 20 per cento della speciale, con la formula della legge, si può arrivare al cento per cento. Mi sembra, quindi, più ragionevole la proposta governativa pur con le difficoltà che essa presenta di individuazione di tutto lo sviluppo lineare.

SANNICOLÒ. Mi voglio soffermare sulla ultima osservazione fatta dall'onorevole Valsecchi. Egli sostiene che la questione è già risolta dalla votazione del primo comma nel quale si parla di suddivisione di spazi e non di vie e di piazze. Faccio, però, notare che è vero il contrario perché, vi è un inciso importante: «... in relazione alla diversa centralità ed alla importanza dei luoghi ». Di conseguenza, quando si va a determinare l'incidenza sull'area totale della città bisogna riferirsi ai luoghi, alle vie e alle piazze e non agli spazi.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che il comma successivo potrà forse fugare alcuni dei dubbi emersi dalla discussione. Infatti, viene precisato che le tariffe debbono specificare le vie e le piazze da considerare di categoria speciale. La proposta del Relatore Valsecchi, ha indubbiamente la finalità di rendere più agevole l'interpretazione della legge. Il Governo, comunque, si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione il seguente emendamento proposto dal deputata Valsecchi: « *All'articolo 6, secondo comma, sostituire la parola*: quattro, *con*: tre ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'altro emendamento Valsecchi; ne do lettura:

« *Al secondo comma, sostituire le parole*: dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche, *con le altre*: degli spazi di cui al comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Ancora un emendamento a firma del deputato Valsecchi. Ne do lettura:

«*Al secondo comma sostituire le parole*: I comuni della quinta e della sesta classe non più del 10 per cento, *con le altre*: i comuni della quarta classe non più del 10 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito degli emendamenti testé approvati il secondo comma rimane così formulato:

« I comuni delle prime tre classi non possono includere nella categoria speciale più del 20 per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; i comuni della IV classe non più del 10 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura:

« Le tariffe devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale ».

Un emendamento dell'onorevole Valsecchi propone di sostituire le parole: « le vie e piazze pubbliche, *con le altre*: gli spazi ».

Dato che l'emendamento è precluso dalla precedente votazione pongo in votazione il comma nella formulazione di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Ne do lettura:

« Per la settima classe di comuni la categoria è unica, con tariffa normale ».

Il deputato Valsecchi ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire il quarto comma dell'articolo 6 con il seguente*: Per le altre classi di comuni la categoria è unica, con tariffa normale ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Valsecchi.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma. Ne do lettura:

« Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria, che possono essere messi a sua disposizione; ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi, che non gli convengono ».

Poiché non vi sono emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al sesto ed ultimo comma:

« Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa ».

Il deputato Valsecchi ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« *All'inizio del sesto comma premettere le parole*: Nei comuni delle prime quattro classi ».

Trattandosi di emendamento aggiuntivo pongo, prima, in votazione il sesto comma dell'articolo 6 nel testo originale:

« Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo a firma del deputato Valsecchi, di cui ho già dato lettura:

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 6 che, a seguito degli ementamenti testè approvati, risulta così formulato:

ART. 6.

(*Categorie degli spazi destinati alle pubbliche affissioni – Tariffa speciale*).

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddividere gli spazi ad esse destinati in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi, ove le tabelle sono poste:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono includere nella categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; i comuni della quarta classe non più del dieci per cento.

Le tariffe devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Pe le altre classi di comuni la categoria è unica, con tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria che possono essere messi a sua disposizione; ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi, che non gli convengono.

Nei comuni delle prime quattro classi qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa ».

(*È approvato*).

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI